

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 906-A)

RELAZIONE DELLA II^a COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

(RELATORE ALBERTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Sanità

di concerto col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 1960

Comunicata alla Presidenza il 12 aprile 1961

Revisione della tabella C allegata alla legge 16 giugno 1939, n. 1045, concernente la scorta di medicinali e presidi vari di cui devono essere dotate le navi da carico addette a viaggi di lungo corso

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge proposto alla Vostra attenzione adegua ai tempi le disposizioni contenute nella legge 16 giugno 1939, n. 1045, con le quali furono fissate le scorte di medicinali di cui dovevano essere dotate le navi da carico adibite a viaggi di lungo corso e di grande cabotaggio, sprovviste di medico.

Il disegno di legge cade quanto mai in acconcio perchè i progressi della terapia e delle scienze farmaceutiche sono stati negli ultimi anni tali e tanti che non solo la materia aveva raggiunto quel grado necessario per una regolamentazione nuova, ma anche la tecnica di applicazione dei vari rimedi era negli ultimi anni assai cambiata ed è peranco in via di modificazione.

Sarà lecita, anche per ciò, qualche osservazione: per quanto riguarda il primo compartimento delle tabelle, ai numeri d'ordine 33 e 34 sarebbe preferibile limitarsi a rinviare, per i sulfamidici, alle istruzioni dei foglietti esplicativi annessi al medicamento ed espungere la seconda parte dalle parole: « Si consiglia eccetera ».

Ai numeri d'ordine 35 e 36 appare insufficiente l'indicazione di « tipo normale » per i prodotti vitaminici: si propone di aggiungere la categoria « forte ».

Al numero d'ordine 37, cloroamfenicolo, nella colonna « quantità » va indicato: compresse o capsule, essendo tale prodotto quasi sempre sotto forma di capsule. Circa la quantità di scorta, essa può essere limitata rispetto a quanto previsto dalla tabella.

Al numero d'ordine 38 va completata la denominazione « aureomicina » perchè si tratta di un nome brevettato di proprietà industriale, che dovrebbe essere sostituito col nome generico « clorotetraciclina », mettendo tra parentesi il nome « aureomicina ».

Il disegno di legge, all'articolo 2, prevede infine — e opportunamente — l'eventualità di successivi aggiornamenti della tabella C, nonchè delle tabelle A e B, annesse alla legge 16 giugno 1939, n. 1045. Osserva però la Commissione di giustizia, nel suo parere, che la norma, come configurata nell'articolo 2 proposto, costituirebbe una vera e propria attribuzione di competenza che spoglierebbe il Parlamento, e senza limitazioni, della funzione legislativa che gli è propria, il che sarebbe anticostituzionale.

Poichè la materia, in sostanza, attiene all'attività amministrativa, che può e deve essere regolata con i normali provvedimenti di competenza dei Dicasteri interessati, senza bisogno di fare ricorso ad una legge e nemmeno a norma di regolamento, appare opportuno sostituire l'articolo 2 predetto come appresso: « All'articolo 88 della legge 16 giugno 1939, n. 1054, è aggiunto il comma seguente: « Tali tabelle possono essere aggiornate o modificate con provvedimento dei Ministri della sanità e della marina mercantile, sentita la Commissione centrale per l'igiene degli equipaggi ».

Con le modifiche proposte, la Commissione 11^a ritiene di raccomandare all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge proposto.

ALBERTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

E

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

La tabella *C* allegata alla legge 16 giugno 1939, n. 1045, è modificata con l'aggiunta delle seguenti voci:

PRIMO COMPARTIMENTO

Medicinali di uso interno

N. d'ord.	Denominazione	Quantità	Modo di conservazione	Azione curativa e modo d'impiegare il medicinale
33	Sulfamidici per forme intestinali	N° 80 compresse da gr. 0,50 per ogni 10 persone	Nella confezione di fabbrica	Antisettico delle vie intestinali. Indicato per tutte le forme di infezione nelle vie intestinali con diarrea. Per il trattamento e la durata del trattamento attenersi alle istruzioni contenute nei foglietti illustrativi preparati dalle ditte. Si consiglia comunque in linea generale di somministrare 1-2 compresse ogni quattro ore, dimezzando la dose dopo il quinto giorno e sospendendo al decimo giorno il trattamento. Somministrare le compresse a stomaco preferibilmente pieno, associando eventualmente acqua bicarbonata.
34	Sulfamidici per forme polmonari	N° 80 compresse da gr. 0,50 per ogni 10 persone	Nella confezione di fabbrica	Antisettico delle vie respiratorie. Indicato per tutte le forme febbrili dell'apparato respiratorio (tonsillite, tracheite, bronchite, polmonite). Per il trattamento vedere voce precedente.
35	Vitamina B (complesso)	N° 100 compresse tipo normale	Nella confezione di fabbrica	Indicata nelle forme febbrili in genere. Associare ai trattamenti con penicillina ed altri antibiotici. Se ne prendono 2-4 compresse al giorno.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

La tabella *C* allegata alla legge 16 giugno 1939, n. 1045, è modificata con l'aggiunta delle seguenti voci:

PRIMO COMPARTIMENTO

Medicinali di uso interno

N. d'ord.	Denominazione	Quantità	Modo di conservazione	Azione curativa e modo d'impiegare il medicinale
33	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	Antisettico delle vie intestinali. Indicato per tutte le forme di infezione nelle vie intestinali con diarrea. Per il trattamento e la durata del trattamento attenersi alle istruzioni contenute nei foglietti illustrativi preparati dalle ditte.
34	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
35	<i>Identico.</i>	N° 100 compresse tipo normale e n. 50 tipo <u>forte</u>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*).

N. d'ord.	Denominazione	Quantità	Modo di conservazione	Azione curativa e modo d'impiegare il medicinale
36	Vitamina C	N° 100 compresse tipo normale	Nella confezione di fabbrica	Indicata nello scorbuto e nelle forme febbrili in genere. Associare ai trattamenti con penicillina ed altri antibiotici. Se ne prendono 2-4 compresse al giorno.
37	Cloramfenicolo	N° 80 compresse da gr. 0,25 per ogni 10 persone	Nella confezione di fabbrica	Da impiegare solo su istruzione del medico.
38	Aureomicina	N° 40 capsule da gr. 0,25 per ogni 10 persone	Nella confezione di fabbrica	Da impiegare solo su istruzione del medico.

SECONDO COMPARTIMENTO

Medicinali per uso esterno

N. d'ord.	Denominazione	Quantità	Modo di conservazione	Azione curativa e modo d'impiegare il medicinale
18	Penicillina in polvere	Gr. 10 per ogni 10 persone	Nella confezione di fabbrica	Antisettico nelle forme infiammatorie cutanee. Spolverare sulla parte colpita e poi fasciare.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

N. d'ord.	Denominazione	Quantità	Modo di conservazilne	Azione curativa e modo d'impiegare il medicinale
36	<i>Identico</i>	N° 100 compresse tipo normale e n. 50 tipo <u>forte</u>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
37	Cloroamfenicolo	N° 50 compresse o capsule da gr. 0,25 per ogni 10 persone	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
38	Clorotetraciclina (Aureomicina)	N° 30 capsule da gr. 0,25 per ogni 10 persone	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

SECONDO COMPARTIMENTO

*Medicinali per uso esterno**Identico.*

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*).

TERZO COMPARTIMENTO
Medicinali per uso ipodermico

N. d'ord.	Denominazione	Quantità	Modo di conservazione	Azione curativa e modo d'impiegare il medicinale
7	Penicillina	N° 4.000.000 di unità ogni 10 persone in fiale da 500.000	Nella confezione di fabbrica	Indicata nelle forme febbrili e infezioni in genere. Praticare una iniezione intramuscolare da 500 mila unità ogni 12 ore sino a scomparsa della febbre.
8	Vitamine P C K associate	N° 3 scat. da 5 fiale	Nella confezione di fabbrica	Indicata nelle forme emorragiche. Praticare una iniezione ogni 6-8 ore.
9	Coagulante (estratti piastrinici o di tessuti animali)	N° 3 scat. da 5 fiale	Nella confezione di fabbrica	Indicato nelle forme emorragiche. Praticare una iniezione ogni 4-6 ore.
10	Soluzione fisiologica glucosata al 10 per cento	N° 4 flac. da 250 cc.	Nella confezione di fabbrica	Indicata negli stati gravi con profuse perdite di liquido (vomito incoercibile forti diarree, ecc.), o di sangue, negli altri stati di grave compromissione generale (intossicazione, colpo di calore, ustioni, ecc.), negli stati di shok, di collasso, commozione traumatica, ecc. Praticare per ipodermoclisi un flacone riscaldato a temperatura del corpo. Sterilizzare il tubo di gomma e gli aghi da utilizzare per la ipodermoclisi come indicato per le iniezioni ipodermiche nel prospetto « Avvertenze ».

QUINTO COMPARTIMENTO
Materiale vario per assistenza e cura

N. d'ord.	Denominazione	Quantità	Annotazioni
23	Siringa da 10 cc. con 3 aghi di ricambio	N. 3	Da conservare in apposita scatola
24	Tubo di gomma e N. 2 aghi per ipodermoclisi	N. 2	Da conservare in apposita scatola

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

TERZO COMPARTIMENTO
Medicinali per uso ipodermico

Identico.

QUINTO COMPARTIMENTO
Materiale vario per assistenza e cura

Identico.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*).

COMPARTIMENTO DISINFETTANTI

C) *Disinfestanti*

N. d'ord.	Denominazione	Quantità	Annotazioni
5	D.D.T. in polvere miscelato in talco al 10 per cento	Kg. 1	Indicato contro i parassiti del corpo e degli indumenti. Spolverare sulle parti colpite (capelli, pube, ascelle, ecc.) e sugli indumenti.
	D.D.T. in soluzione di Kerose-ne per aerosolizzazione	Litri 1	Indicato per la disinsettazione di letti, brande, cuccette, ecc.

Art. 2.

Con decreti interministeriali del Ministro della sanità e del Ministro della marina mercantile si provvederà ai successivi aggiornamenti della presente tabella *C* nonché delle tabelle *A* e *B*, annesse alla legge 16 giugno 1939, n. 1045.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

COMPARTIMENTO DISINFETTANTI

C) *Disinfestanti*

Identico.

Art. 2.

All'articolo 88 della legge 16 giugno 1939, n. 1054, è aggiunto il comma seguente:

« Tali tabelle possono essere aggiornate o modificate con provvedimento dei Ministri della sanità e della marina mercantile, sentita la Commissione centrale per l'igiene degli equipaggi ».

Art. 3.

Identico.